



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

### PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario (relatore)

#### **Nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, c. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Laigueglia (SV) n. 37 del 5 dicembre 2022, avente ad oggetto "*Acquisizione azioni SAT s.p.a. di Vado Ligure (SV) per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione*", trasmessa con nota prot. n. 2134 del 31 gennaio 2023;

VISTA l'ordinanza n. 14/2023 con la quale il Presidente ha convocato la camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte

## PREMESSO IN FATTO

Con nota prot. n. 2134 del 31 gennaio 2023, il Comune di Laigueglia (SV) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), la delibera del consiglio comunale n. 37 del 5 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Acquisizione azioni “SAT s.p.a.” di Vado Ligure (SV) per affidamento “in house providing” del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione”*, con allegati una relazione illustrativa e lo statuto della citata società.

Nella deliberazione si premette che la Provincia di Savona opera in qualità di ente di governo dell'area omogenea, ai sensi della legge regionale della Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, e che, in quanto tale, è chiamata a provvedere, mediante l'adozione di uno specifico Piano d'area omogenea provinciale, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento. Tale piano è stato adottato dalla Provincia di Savona con deliberazione del consiglio provinciale n. 43/2018. Lo stesso, nel prevedere due diversi bacini di affidamento, uno coincidente con il Comune di Savona e l'altro con i 65 comuni della provincia, ha disposto che l'assemblea dei sindaci del bacino di affidamento indichi la modalità per la scelta del soggetto gestore, optando tra affidamento a privato con gara, a società mista con gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato, a società *in house*. La deliberazione del consiglio provinciale n. 17/2020, su proposta dell'assemblea dei sindaci del bacino di affidamento provinciale, ha approvato l'*in house* quale modello di affidamento per la gestione dei rifiuti. Viene, altresì, premesso, che la Provincia di Savona, con deliberazione del consiglio provinciale n. 32/2021 ha stabilito, tra l'altro, di acquisire una partecipazione nella società Servizi ambientali territoriali s.p.a. (SAT) e, successivamente, ha trasmesso a tutti i comuni dell'area omogenea che non detenevano partecipazioni in SAT s.p.a., la documentazione per l'acquisizione delle relative quote.

Nel provvedimento in esame, pertanto, considerato *“opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società SAT s.p.a. ed affidare in house alla medesima, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della raccolta differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestione) e delle frazioni secche*

proveniente dalla raccolta differenziate (...) a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, in particolare in merito all'affidamento in house", viene deliberata l'acquisizione da parte del Comune di Laigueglia di n. 500 azioni della società SAT s.p.a., per la somma di euro 1.140,00 (corrispondenti allo 0,00906% del capitale sociale).

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. L'art. 5 TUSP come novellato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. a) TUSP).

Più in particolare, il novellato art. 5, c. 3 del d.lgs. n. 175/2016, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica precedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna decisione entro il termine previsto, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere in tutto o in parte negativo, l'amministrazione interessata può procedere ma, in questo caso, viene espressamente richiesta dal c. 4 dell'art. 5 una motivazione rafforzata che espliciti analiticamente le ragioni per le quali l'ente intende discostarsi dal parere. Non discende, pertanto, un effetto interdittivo da un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, essendo l'amministrazione precedente chiamata - ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla Sezione competente - a motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella deliberazione n. 16/SSRCO/QMIG/2022, hanno osservato come la nuova funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, c. 3 TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti, che trova fondamento nell'esigenza "di sottoporre a

*scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili".*

Per quanto concerne i parametri del controllo, come detto, questi sono stabiliti dal legislatore e consistono nella conformità dell'atto a quanto disposto dai primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della deliberazione e al contenuto dell'atto deliberativo, così come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Tanto premesso, si procederà al vaglio della deliberazione n. 37 del 5 dicembre 2022 del consiglio comunale di Laigueglia, avente ad oggetto *"Acquisizione azioni "SAT s.p.a." di Vado Ligure (SV) per affidamento "in house providing" del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Approvazione"*.

## **2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)**

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale.

Nel caso qui esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del consiglio comunale (delibera n. 37 del 5 dicembre 2022), conformemente a quanto previsto dalla lettera c) del c. 1 dell'art. 7 TUSP il quale, per i comuni, richiede una *"deliberazione del consiglio comunale"*. Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art.

5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, la stessa verrà vagliata più in dettaglio nei successivi paragrafi.

### 3. *Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)*

SAT s.p.a. ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne la conformità all'art. 4 TUSP, tale disposizione pone il divieto per le amministrazioni di costituire società o di acquisire partecipazioni in organismi societari aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, indicando, al c. 2, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla deliberazione del consiglio comunale, l'obiettivo dell'acquisizione della partecipazione è quello, alla luce delle deliberazioni sopra richiamate dell'amministrazione provinciale in merito all'affidamento *in house*, di procedere all'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a mezzo della medesima società.

Ciò posto, come già rilevato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione n.59/2022/PASP e n. 23/2023/PASP, SAT s.p.a. è una società pubblica che opera, secondo le previsioni statutarie, nell'ambito dei servizi pubblici (cfr. art. 5 dello Statuto, in cui figura espressamente, tra le attività rientranti nell'oggetto sociale "*gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, smaltimento e riciclaggio di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi, compreso il trasporto relativo, nonché studio, allestimento, messa in opera, gestione e manutenzione di impianti e sistemi da impiegare per la pulitura, bonifica, disinfezione e disinfezione delle acque, dell'aria e del territorio in genere*"). Più in generale, detto articolo prevede, altresì, riassumendo, la gestione di servizi pubblici locali, anche mediante gestione *in house* ed in particolare, oltre alla gestione del servizio di smaltimento rifiuti, di servizi tecnico-manutentivi generali e di pulizia civile e industriale di stabili, aree pubbliche e insediamenti produttivi; fornitura, posa in opera, manutenzione e gestione dei presidi necessari per la segnaletica stradale; opere di rimboschimento, sistemazione idraulica-forestale e gestione di servizi inerenti alla cura del verde; realizzazione e gestione di strutture idonee al funzionamento di parcheggi, spiagge ed aree attrezzate per l'uso pubblico; gestione, in proprio o per conto terzi, delle attività amministrativa, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cimiteriali, delle costruzioni e dei manufatti non in concessione a privati in esse contenute, gestione del servizio di cremazione).

Posta la scelta già operata in sede provinciale e di assemblea dei sindaci del bacino di affidamento di ricorrere all'*in house* quale modello di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, e, dunque, dato lo scarso margine di discrezionalità residuante in capo all'ente procedente, senza entrare nel merito di detto affidamento – esulando lo stesso dall'esame qui effettuato – le argomentazioni esplicitate nell'atto deliberativo appaiono sufficienti a giustificare la scelta dell'acquisizione della partecipazione in SAT s.p.a.

In merito alla scelta della società – considerando che, come già rilevato da questa Sezione nelle deliberazioni sopra richiamate, SAT s.p.a. non è l'unica società a partecipazione pubblica operante nel settore della raccolta dei rifiuti nella Provincia di Savona, essendo presenti anche ATA s.p.a., Finale ambiente s.p.a. e Albisola servizi s.p.a. – nella relazione illustrativa allegata alla deliberazione in esame viene riportato che tale scelta *“è legata anche al fatto le tre società pubbliche presenti sul territorio del Bacino di Affidamento Provinciale (...) hanno espressamente comunicato di aver iniziato un percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il “trasferimento del ramo d'azienda igiene urbana” alla società SAT SpA, da realizzarsi con l'operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati. Inoltre, per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila”*.

#### **4. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)**

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario

attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Questa deve essere puntualmente analizzata da parte dell'amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/SSRICO/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere, quantomeno, suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa struttura, evoluzione dei costi, indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene, poi, al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione della società o di acquisto delle partecipazioni deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale e dei possibili successivi trasferimenti all'organismo societario con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per l'ente di procedere ad effettuare i necessari accantonamenti, ai sensi dell'art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *"avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata"*. Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del *business plan*.

Per quanto concerne la deliberazione n. 37/2022, non vi figurano specifiche valutazioni in merito alla sostenibilità finanziaria, limitandosi questa a prevedere che *"L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società SAT S.p.A., pari ad Euro 1.140,00 è stato finanziato e trova la giusta imputazione al bilancio di previsione 2022-2024. Ln termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune di Laigueglia intende perseguire nel proprio programma"*.

**5. L'adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)**

Come già detto, l'atto deliberativo di costituzione della società, o di acquisizione di partecipazioni, deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione n. 16/SSRSCO/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”*.

Pertanto, sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo dovrà essere teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso i vari strumenti a disposizione, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Inoltre, come già messo in luce dalle Sezioni riunite (deliberazione n. 1/SSRSCO/AUD/2022) e dalla Sezione di controllo per la regione Lombardia (deliberazione n. 161/2022/PAR), il parametro della convenienza economica, con riferimento alla scelta della gestione diretta ovvero esternalizzata del servizio affidato, trova in fase di affidamento del contratto, una sua specificazione sia nell'art. 16 TUSP che nell'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Come è noto, l'affidamento dei servizi pubblici locali può avvenire a soggetti privati scelti con gara, a società miste a seguito di espletamento di gara c.d. a doppio oggetto oppure *in house*. In tale ultimo caso, è necessaria la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5, d.lgs. n. 50/2016 e 16 TUSP, nonché, ai fini dell'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul

mercato in regime di concorrenza, una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche (art. 192, c. 2, d.lgs. n. 50/2016). Ad ogni modo, come rilevato dalla Sezione di controllo per la regione Lombardia nella già citata delibera n. 161/2022/PAR, *“con riferimento alla verifica della motivazione sulla scelta della modalità di affidamento, si potrebbero verificare interferenze tra le valutazioni che, in caso di contenzioso, è chiamato a compiere il Giudice amministrativo e quelle che sono oggetto della deliberazione della Corte dei conti ex art. 5 TUSP”*.

Sebbene questa Sezione comprenda che la decisione di acquisizione della partecipazione in SAT s.p.a. debba essere contestualizzata nel più ampio panorama dell'affidamento del servizio a livello di bacino provinciale del quale il comune fa parte, residuando, in sostanza, limitati margini di discrezionalità in capo allo stesso una volta espletata la scelta a livello provinciale, si rileva l'insufficienza, nella documentazione prodotta, di motivazioni in merito alla convenienza economica e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Difatti, nella relazione allegata alla deliberazione n. 37/2022, l'ente motiva la convenienza economica della propria decisione limitandosi ad affermare che in termini di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, la partecipazione in SAT s.p.a. è un investimento che accresce il patrimonio provinciale sia dal punto di vista economico che dell'offerta dei servizi. Ciò viene affermato alla luce dell'analisi dei dati di bilancio della società che non vengono, tuttavia, esaminati o riportati, ma ai quali si fa solo un mero rimando.

Per quanto concerne, poi, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione risulta apodittica, limitandosi ad affermare che *“la scelta adottata è:*

- *efficiente: in quanto l'amministrazione utilizza in maniera accorta le risorse a propria disposizione perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;*
- *efficace: in quanto permette all'amministrazione di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;*
- *economica: in quanto permette all'amministrazione di utilizzare, in modo efficiente, le risorse finanziarie disponibili, raggiungendo in modo efficace l'obiettivo prefissato che è quello dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti”*.

Infine, per quanto riguarda il modello gestionale prescelto, la relazione allegata alla delibera si sofferma diffusamente sulla sussistenza, in capo alla società SAT s.p.a., dei requisiti necessari ai fini della possibilità di affidamento del servizio di raccolta rifiuti secondo il modello dell'*in house providing*, di cui al d.lgs. n. 50/2016.

#### **6. *Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)***

La relazione allegata alla delibera n. 37/2022 affronta la questione della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, concludendo che l'operazione in esame non integra un aiuto di Stato in quanto risultano soddisfatte le condizioni enunciate nella giurisprudenza della Corte di giustizia (e, in particolare, nella sentenza Altmark) in materia di compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico con l'art. 107 TFUE.

In particolare, viene sostenuto che *"SAT è una società incaricata dell'adempimento di specifici obblighi di servizio pubblico determinati in fase di regolamentazione dell'affidamento del servizio; i corrispettivi che verranno erogati a SAT sono definiti in base a parametri preventivamente determinati in modo obiettivo e trasparente nel contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio medesimo; i corrispettivi erogati non eccedono quanto necessario per coprire integralmente servizio pubblico, tenendo conto di un mero margine di Utile ragionevole. SAT, come evidenziato nei paragrafi che precedono, è organizzata secondo criteri di efficienza e ha mezzi adeguati per adempiere agli obblighi di servizio pubblico ad essa affidati, In dettaglio, per quanto riguarda il servizio di raccolta, si può affermare che l'affidamento è effettuato secondo criteri di efficienza"*.

La Sezione prende atto delle motivazioni fornite, dovendo, tuttavia, rilevarne l'apoditticità, posto che si tratta di affermazioni non suffragate da specifiche argomentazioni a supporto.

#### **P.Q.M.**

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 5, c. 3, d.lgs. n. 175/2016, in merito all'acquisto della partecipazione in Servizi Ambientali e Territoriali (SAT) s.p.a. da parte del Comune di Laigueglia (SV). Ferme restando le osservazioni sopra riportate e con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, c. 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'art. 148-bis, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'art. 20 TUSP, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria

## **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria entro cinque giorni dal deposito ai sensi dell'art. 5, c. 4, d.lgs. n. 175/2016, al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune di Laigueglia (SV)

## **ORDINA**

al Comune di Laigueglia (SV) di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023.

Il Relatore

Il Presidente

Depositato in segreteria il 9 marzo 2023

Il funzionario preposto